



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

12

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Presa d'Atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventitre**, del mese di **aprile**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GRASSO Enrico	SINDACO	X	
BATTAGLINO Pier Angelo	VICE SINDACO	X	
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	X	
ALISSETTA Antonella	CONSIGLIERE	X	
BERGADANO Roberto	CONSIGLIERE	X	
BONINO Bruno Luigi	CONSIGLIERE	X	
CAVAGNERO Giampaolo	CONSIGLIERE	X	
CRUCITTI Silvia	CONSIGLIERE	X	
DEMARIE Clara	CONSIGLIERE	X	
GALLO Silvia	CONSIGLIERE	X	
PETEANI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **COLZANI Dott.ssa Fulvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GRASSO Enrico** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera C.C. n. del 23.4.2024

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) – Presa d'Atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025.

Il Sindaco relaziona:

La TARI (tassa rifiuti) è normata dall'art. 1, della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, che l'aveva istituita quale componente della IUC insieme alle due imposte IMU e TASI.

L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aveva disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Ai sensi dei commi 651 e seguenti del citato art. 1 L. 147/2013 e s.m.i.:

- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori).

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la **“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”** ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Pertanto, a partire dall'anno 2020, per la determinazione delle tariffe TARI, ci si è attenuti alle prescrizioni contenute nella delibera ARERA n. 443 del 31.10.2019 recante **“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ”** e nell'allegato “A” in cui è stato definito il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR**).

L'MTR costituisce pertanto un sistema atto a far sì che la costruzione del Piano Economico Finanziario (PEF) avvenga con regole definite e univoche per tutti i Comuni, attraverso l'aggiornamento e, in taluni casi il superamento, del DPR 158/1999, che viene così di fatto ad essere sostituito dalla delibera ARERA per quanto attiene alla struttura dei costi da inserire nel PEF.

L'impostazione generale che contraddistingue il Metodo Tariffario Rifiuti è basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, perché la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e prevede che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita.

Il perimetro gestionale assoggettato all'MTR comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

Alla citata deliberazione n. 443/2019 avevano fatto seguito:

- **la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;**
- **la deliberazione 3 marzo 2020 n. 57 rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente",**

Circa la procedura di redazione e validazione del PEF occorre premettere quanto segue:

Ai sensi della L.R. 10 gennaio 2018 N. 1, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato in **ambiti territoriali ottimali** (ambito regionale e ambiti di area vasta). I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi riorganizzati, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti

Nella nostra realtà l'ATO è costituito dal CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese-Braidese Servizi Rifiuti) che raggruppa 55 Comuni situati nel nord della provincia e che svolge la sua attività di governo e coordinamento di servizi d'igiene urbana in favore della popolazione dei comuni consorziati.

La procedura di redazione e approvazione del PEF, come disciplinata da ARERA con del. 57/2020/R/RIF, prevede che, il **gestore**, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, predisponga il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR,

Il documento viene quindi trasmesso all'Ente Territorialmente Competente, (nella nostra realtà al CO.A.B.SE.R), soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, per la validazione.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati

Ciascun Comune, preso atto del PEF validato, procede all'approvazione delle tariffe TARI ed inoltra il proprio provvedimento di definizione delle tariffe al Consorzio, che trasmetterà ad ARERA il PEF validato e la relativa determinazione delle tariffe per la conseguente approvazione.

L'ARERA, verificata la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, in caso di esito positivo conseguentemente approva;

Nel luglio 2021 i Comuni appartenenti al CO.A.B.SE.R. hanno deliberato di individuare quale gestore unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani la società STR, Società Trattamento Rifiuti s.r.l., quale società unica partecipata, già proprietaria degli impianti .

Alla STR è stata affidata la gestione di tutti i servizi inerenti i rifiuti, compresa la bollettazione e riscossione della TARI (attività queste ultime di cui erano prima gestori i singoli Comuni)

Con la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/RIF l'ARERA approvava il metodo tariffario rifiuti **(MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.**

Con l'MTR2, che rappresenta un'evoluzione di quanto utilizzato nel primo periodo regolatorio, veniva confermata l'impostazione generale dell'MTR1, introducendo al contempo alcuni meccanismi specifici volti all'efficienza e rafforzando il ruolo di programmazione degli enti; infatti, a differenza dell'MTR1, il modello non opera anno per anno, ma prevede una pianificazione quadriennale eseguita attraverso un sistema unico, **con aggiornamento al secondo anno e possibilità di ricalcolo nel caso in cui non si sia più verificato l'equilibrio economico finanziario della gestione.**

Con l'MTR2 ci si proponeva di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati, in considerazione del potenziale contributo del quantitativo recuperato al raggiungimento dei target europei;

Il documento configurava inoltre opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico),

Secondo le indicazioni di ARERA, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022/2025 non potevano eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: del tasso di inflazione programmata, del miglioramento della produttività, del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle eventuali modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Con delibera C.C. n. 23 del 26.5.2022 il Consiglio Comunale prendeva atto del PEF pluriennale 2022/2025 predisposto dal gestore e validato dall'Ente Territorialmente Competente nelle risultanze che seguono:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI € (1)
2022	126.263	119.949	246.212
2023	126.837	125.579	252.416
2024	126.837	125.135	251.972
2025	126.837	124.823	251.661

(1) **Al lordo della detrazione per contributo MIUR**

Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF avente ad oggetto **AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)**, sono state apportate alcune significative modifiche al MTR-2, che definiva il limite massimo delle entrate tariffarie derivanti dalla TARI per l'intero periodo regolatorio 2021-2025, stabilendo però allo stesso tempo una revisione infraperiodale da effettuarsi per il biennio 2024-2025.

L'aggiornamento ha riguardato diversi aspetti del metodo. Per la determinazione dei costi e delle entrate tariffarie massime, a seguito di quanto disposto dalla sentenza n. 7196/2023 del Consiglio di Stato che ha visto ARERA soccombente, l'Autorità ha disposto l'esclusione degli oneri (e dei relativi ricavi) riferiti alla commercializzazione e alla valorizzazione della frazione differenziata degli imballaggi in plastica, da quelli computabili nei piani finanziari.

In secondo luogo l'Autorità, al fine di tenere conto dell'incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, permette di tenere conto di inserire detti costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025.

E' stato quindi aggiornato il limite massimo di crescita, adeguando il tasso di inflazione programmata al 2,7% in luogo del precedente 1,7% e introducendo una nuova componente (CRI), che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022-2023, con un limite massimo del 7%.

Poiché i bilanci dei gestori dal 2022 sono stati appesantiti dai maggiori costi per l'aumento dei prezzi del carburante, dell'energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, l'Arera permette ai medesimi di recuperare tali maggiori costi, non intercettati nelle determinazioni tariffarie 2022-2023, nelle tariffe del biennio 2024-2025, adeguando il limite massimo di crescita, che altrimenti ne avrebbe impedito il riconoscimento.

Alle suddetta delibera ha fatto seguito la **DETERMINAZIONE 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023** avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF

La delibera **n. 389/2023/R/RIF** stabilisce che il gestore aggiorni il piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;

Il PEF che si sottopone all'approvazione in questa seduta è pertanto un l'aggiornamento del PIANO pluriennale, contenente i costi del servizio determinati per gli anni 2024-2025.

Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni consorziati inerenti i costi e le entrate di propria competenza, corredati da dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco e da relazione dettagliata, STR, in qualità di gestore unico, ha elaborato l'aggiornamento per gli anni 2024-2025 dei piani finanziari di ciascuno e li ha trasmessi al CO.A.B.S.E.R, per la validazione.

Per la redazione del PEF 2024-2025 sono stati trasmessi al gestore in data 7.3.2024:

- i dati, desunti di bilanci **2022 e 2023**, relativi a:

- costi sostenuti direttamente dall'Ente per attività di spazzamento effettuata dal personale tecnico dipendente,
- costi per gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (retribuzione personale ufficio tributi, attività di riscossione e accertamento, aggiornamento software ecc.)
- crediti inesigibili
- riduzioni per compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti
- riduzioni per avvio al recupero rifiuti assimilati da parte di UND
- fondo crediti dubbia esigibilità
- IVA indetraibile

- i dati delle entrate tariffarie desunti dai PEF **2022 e 2023**

- fabbisogni standard

- dati dei cespiti

Il CO.A.B.S.E.R., in qualità di Ente territorialmente competente, con provvedimento del Presidente n. 6 del 22.4.2024, ha provveduto alla validazione, con l'aggiornamento biennale per gli anni 2024-2025, del Piano Economico Finanziario predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità di Regolazione Arera.

Con nota prot. N. 634 del 22.4.2024 ha quindi trasmesso il documento validato a questo Ente per la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e per le determinazioni di competenza in materia di articolazione tariffaria (documento allegato alla presente sotto la **lett. A)** per farne parte integrante e sostanziale).

Nel documento, dai costi sostenuti per l'attività di raccolta, trattamento, smaltimento RU, e raccolta e trasporto rifiuti delle frazioni differenziate, quantificati in base al consuntivo delle fatture emesse dal gestore, sono stati sottratti i ricavi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, nonché i ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la vendita di carta, cartone, plastica, vetro, alluminio, metalli, legno, e i corrispettivi della vendita di sacchi aggiuntivi alle utenze da parte del Comune.

Nel PEF 2024-2025 validato i costi risultano così ripartiti:

ANNO	COSTI VARIABILI €	COSTI FISSI €	TOTALE COSTI € (1)
2024	129.673	128.597	258.271
2025	137.627	120.355	257.983

(1) **Al lordo della detrazione per contributo MIUR**

Rispetto alla previsione contenuta nel PEF pluriennale 2022-2025 a suo tempo approvato, si registra, per il 2024, un incremento complessivo di € 6.299,00, per il 2025, un incremento complessivo di € 6.322,00.

L'incremento è dovuto, in parte, all'adeguamento ISTAT del 5%, del canone per i servizi di raccolta domiciliare esternalizzati alla ditta PROTEO srl, ma contenuto anche grazie al maggiore importo registrato dei ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Ravvisata la necessità di provvedere alla presa d'atto dell'aggiornamento biennale del PEF per gli anni 2024 e 2025, che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Esaminato il Piano Finanziario 2024-2025, allegato alla presente sotto la lettera **A**);

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli, N. zero astenuti n. zero contrari, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto **dell'aggiornamento biennale, per gli anni 2024-2025, del Piano Economico Finanziario** della gestione del servizio rifiuti urbani, allegato alla presente sotto la **lettera A**) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che in sede di variazione sia del bilancio di previsione 2024 che del bilancio pluriennale, verranno rideterminate negli importi indicati nel PEF le corrispondenti risorse a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

3) di trasmettere il presente provvedimento all'Ente Territoriale Competente – CO.A.B.S.E.R. – per gli adempimenti successivi.

Con separata votazione, stante l'urgenza, con voti 11 voti favorevoli, N. zero astenuti n. zero contrari, resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GRASSO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

VeZZa d'Alba, li 08-mag-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

VeZZa d'Alba, li 23/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: COLZANI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

VeZZa d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COLZANI Dott.ssa Fulvia